

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CCA - CIRCOLO CULTURALE ARICCIA ETS"

ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE

È costituita fra i presenti, ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n.117, l'Associazione denominata "CCA - CIRCOLO CULTURALE ARICCIA ETS" di qui in avanti, altresì, denominata Associazione, quale ente di carattere privato, nonché ente del Terzo settore, avente natura di Associazione, con finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività descritte nel prosieguo, senza scopo di lucro, che verrà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nella sezione meglio compatibile con le caratteristiche dell'ente.

ARTICOLO 2- SEDE

L'Associazione ha sede legale in Ariccia 00040 (RM), Via delle Cerquette, n.18, ha carattere ed operatività nazionali ed internazionali.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

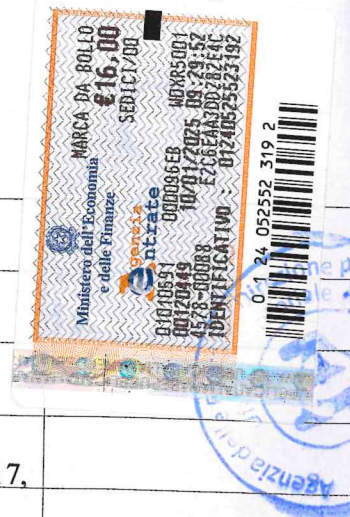
La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 3- DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4- FINALITA'

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di



interesse generale operando principalmente nei settori di assistenza sociale, attività culturali, artistiche e attività ludiche con particolare riferimento al gioco, inteso come occasione di incontro aggregazione e svago per i soci. L'associazione può organizzare eventi, tornei, incontri culturali, conferenze, proiezioni, corsi di formazione e altre iniziative che abbiano come obiettivo la crescita culturale e sociale dei soci.

ARTCOLO 5 – ATTIVITA'

L'associazione svolgerà in via esclusiva o comunque principale per il proseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, le seguenti attività di interesse generale indicate nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017:

- lettera D) educazione, istruzioni e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lettera I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ARTICOLO 6 – ATTIVITA' SPECIFICHE

L'Associazione si propone di raggiungere gli scopi sopra elencati, con la realizzazione di modelli organizzativi virtuosi, modulari e ripetibili, attraverso:

l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, per la loro promozione e diffusione;

la realizzazione di attività di valorizzazione e riscoperta della lettura e della scrittura con la creazione di eventi in libreria: circoli di lettura e di scrittura, incontri con autori (per tutte le età)

la collaborazione con Enti pubblici e privati anche tramite la gestione di Uffici d'informazione e di accoglienza

l'organizzazione e la gestione di attività atte a tutelare e valorizzare le bellezze e le risorse naturali, il patrimonio culturale, storico, monumentale, artistico, ambientale e le produzioni tipiche locali, nonché la realizzazione o il partecipare a manifestazioni legate agli usi e alle tradizioni della comunità



la costruzione di una rete di esperienze locali già esistenti sul territorio, attraverso una fattiva collaborazione con enti pubblici, scuole, centri gioco, centri per l'infanzia e l'adolescenza, organizzazioni e cooperative sociali, associazioni e quanti altri.

L'Associazione potrà, altresì, svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, attività diverse da quelle elencate nel precedente paragrafo, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017; sarà competenza del Consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.

L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, anche in modo non occasionale e organizzato, nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nello svolgimento delle attività l'Associazione potrà avvalersi dell'attività di volontari, che non saranno retribuiti, salvi i rimborsi spese nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, dall'eventuale regolamento interno all'Associazione o dai criteri che saranno individuati preventivamente dal consiglio direttivo.

ARTCOLO 7 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite o possono essere costituite da:

fondo di dotazione iniziale;

quote associative;

proventi da attività di interesse generale;

proventi da attività secondarie;

proventi derivanti da raccolte fondi;

cinque per mille;



locale, anche attivando ogni possibile forma di collaborazione con soggetti pubblici e privati;

la promozione e l'organizzazione, per tutte le fasce di età, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive dilettantistiche, mercatini, manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, valorizzazione ambientale, di monumenti, etc.) che servano a sensibilizzare sulla qualità della vita, a favorire l'aggregazione sociale e la vita della comunità;

la creazione, l'organizzazione e lo sviluppo di attività per il tempo libero e di centri estivi ed invernali con finalità educative, culturali, ricreative, rivolte ai bambini, agli adolescenti, agli adulti e agli anziani;

la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile;

la progettazione e l'organizzazione di attività rivolte agli adolescenti nel campo della musica, del fumetto, dell'informatica, della robotica, dei social, ecc. per sensibilizzare ad un uso corretto e consapevole degli stessi strumenti; il sostegno alla rigenerazione sociale recuperando e valorizzando i 'non luoghi' per trasformarli in spazi aggregativi 'sani' e di socializzazione intergenerazionale;

l'organizzazione di eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni, rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

contributi provenienti dallo Stato, enti pubblici, organismi europei e internazionali, Pubbliche amministrazioni;
donazioni e lasciti testamentari;
ogni forma di finanziamento.
ogni altra forma di contributo e apporto consentito dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione al momento della sua costituzione è formato dal fondo di dotazione iniziale.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere incrementato nel corso del tempo tramite le suddette entrate.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere, altresì, incrementato da entrate, proventi, ricavi, rendite comunque denominate, derivanti dal patrimonio medesimo dell'Ente stesso.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari, qualora essi non garantiscano l'equilibrio patrimoniale e finanziario dell'Associazione ovvero comportino oneri gestionali eccessivi.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali o a terzi, anche nel caso di recesso o di ogni ipotesi di scioglimento dell'Associazione o del rapporto con essa.

ARTICOLO 8- ESERCIZIO



L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo di ogni anno.

ARTICOLO 9- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

il Consiglio direttivo;

il Presidente del Consiglio direttivo;

il Vicepresidente del Consiglio direttivo;

l'Organo di controllo, allorquando la sua nomina sia o divenga obbligatoria per legge;

l'Organo di revisione, allorquando la sua nomina sia o divenga obbligatoria per legge;

l'Assemblea dei soci.

L'Associazione si rifà ai principi di democraticità; pertanto, il Consiglio direttivo, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione vengono eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Le cariche del primo mandato sono stabilite nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Tutti i componenti degli organi sociali devono essere scelti tra i soci, con l'eccezione degli Organi di controllo e di revisione.

ARTICOLO 10- SOCI

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono

contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti

dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

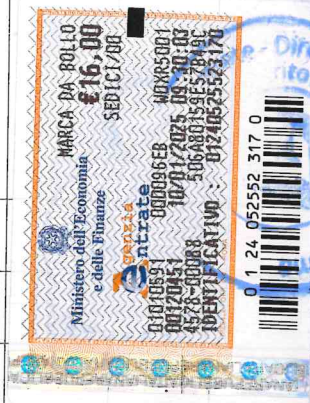
quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali.

La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso;

quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.





ARTICOLO 11- ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del

Consiglio Direttivo;

eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;

approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, pubblicazione sulla pagina home del sito web dell'associazione) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.



Tale comunicazione deve avvenire almeno 15gg prima della data prevista per l'assemblea dei soci.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce



all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 17.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile.

ARTICOLO 12- CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo:

redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea:

redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed
emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.





La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

ARTICOLO 13- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ARTICOLO 14- SEGRETARIO E TESORIERE



Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15- ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

DEI CONTI

I componenti dell'Organo di controllo e di revisione vengono nominati dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;

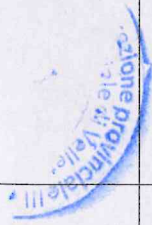
- vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento

Interno;

- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.



ARTICOLO 16- BILANCIO ANNUALE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ARTICOLO 17- SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18- NORME APPLICABILI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

LUOGO E DATA

Ariccia, 25/02/2025

I SOCI FONDATORI

Sig: De Falco Giovanni

Sig: De Falco Davide

Sig.ra: Palma Monia

Sig.ra: Gabbiati Dania

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE III
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Velletri

N. 61
3

DATA 28 FEB 2025

REGISTRATO
CON EURO
€ 2000

IL DIRETTORE

